



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: UO Tutela delle Acque
Ufficio: Tutela acque

N.Reg. 288 del 06/10/2026

Treviso, 06/10/2026

Oggetto: DRAGOTTO HOLDING SPA - VIA NOALESE - TREVISO
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 .

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 25/11/2025 per il tramite del SUAP del Comune di Treviso, con cui la ditta Dragotto Holding Spa (P.IVA 06995230825), con sede legale in Via Cinisi n. 3 a Carini (PA) e sede operativa in Via Noalese a Treviso, chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 per:

- la realizzazione e l'esercizio di un impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue industriali annesso all'autolavaggio;
- lo scarico, nel canale demaniale lungo Via Noalese:
 - delle acque reflue industriali provenienti dallo stesso;
 - delle acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dai servizi igienici;
- il nulla osta acustico;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta in data 07/04/2026, prot. prov. n. 19924, e in data 22/06/2026, prot. prov. n. 36606;

VISTO il parere tecnico istruttorio favorevole di Alto Trevigiano Servizi Spa relativo all'impianto fognario delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai WC degli uffici, datato 25/06/2026, prot. n. 220231 del 30/06/2026 (prot. prov. n. 38395);

PRESO ATTO del parere tecnico favorevole per lo scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche, rilasciato alla ditta da parte del Comune di Treviso, prot. n. 285053 del 20/08/2026 (prot. prov. n. 49570 del 20/08/2026), nel rispetto delle prescrizioni riportate nel succitato parere di Alto Trevigiano Servizi SpA;





CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 33/1985, spetta alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali e che questa costituisce anche autorizzazione allo scarico;

VISTA la documentazione allegata all'istanza in merito all'estensione delle superfici scoperte annesse allo stabilimento, al loro utilizzo e alle modalità di gestione delle acque meteoriche ivi cadenti;

RITENUTO, alla luce della suddetta documentazione, che la ditta non sia soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 39, commi 1 e 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA);

RITENUTA la gestione delle acque meteoriche dello stabilimento conforme a quanto previsto dal suddetto art. 39, comma 5 del PTA;

PRESO ATTO della concessione idraulica per lo scarico di acque reflue e meteoriche su canale demaniale lungo Via Noalese, rilasciato dalla Regione Veneto con decreto n. 8 del 12/01/2026;

VISTA la specifica tecnica dell'impianto di depurazione, con cui la ditta fornitrice dichiara che lo stesso è in grado di rispettare i limiti per lo scarico in fognatura;

RITENUTO, pertanto, necessario che la ditta fornisca l'attestazione dell'installazione di una fase di filtrazione a quarzo e carboni attivi, al fine di completare il trattamento delle sostanze organiche presenti nel refluo prima del loro scarico in acque superficiali;

CONSIDERATO che ad oggi non è stato dato riscontro, da parte del Comune di Treviso, alla richiesta di rilascio del nulla osta acustico, prot. prov. n. 16387 del 19/03/2026;

RITENUTO di adottare il presente atto limitatamente agli aspetti ambientali di competenza della Provincia, rinviando al Comune sede dell'impianto la valutazione in merito all'impatto acustico e al SUAP il conseguente rilascio di quanto previsto dall'art. 8 della Legge n. 447/1995, fatto salvo quanto contemplato dall'art. 2 comma 8 bis, della L. n. 241/1990;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla ditta con la documentazione pervenuta in data 22/06/2026, prot. prov. n. 36606, secondo cui il progetto in questione non rientra nel campo di applicazione della disciplina in materia di VInCA;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;

DATO ATTO dell'assolvimento delle spese istruttorie ai sensi del D.D.P. n. 11 del 21/01/2025;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i. e il D.P.R. n. 59/2013;

VISTI, per quanto attiene alla VInCA, la L.R. n. 12/2024, il R.R. attuativo n. 4/2025 e il D.D.R. n. 15/2025;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;





DECRETA

ART. 1 - È adottata la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività svolta dalla ditta Dragotto Holding SpA nell'impianto sito in Via Noalese a Treviso, relativamente:

- all'approvazione, ai sensi della L.R. 33/1985, del progetto di realizzazione ed esercizio dell'impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue industriali annesso all'autolavaggio;
- allo scarico, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II, nel canale demaniale lungo Via Noalese;
 - delle acque reflue industriali provenienti dallo stesso;
 - delle acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dai servizi igienici.

ART. 2 - L'avvio dell'impianto di depurazione è subordinato alla presentazione alla Provincia del certificato di regolare esecuzione delle opere, firmato dal Direttore dei lavori, che deve, altresì, attestare l'installazione di una sezione di filtrazione a quarzo e carboni attivi a valle del trattamento biologico.

ART. 3 - La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e le prescrizioni definiti nell'allegato tecnico e nel parere del Comune di Treviso, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

ART. 4 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto o dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 5 - L'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 59/2013.

ART. 6 - La presente autorizzazione è adottata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'Ente gestore del corpo ricettore dello scarico.

ART. 7 - Avverso l'Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario di cui al capo III del DPR n. 1199/1971 e s.m.i., nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa.

ART. 8 - Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Treviso perché lo rilasci, nelle forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) e al Comune sede dell'impianto, all'Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile e va pubblicato all'Albo della Provincia e del Comune.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



